

LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L. 241 del 1990

CAPO V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 23 Ambito di applicazione del diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo [22](#) si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo [24](#).